



## **ALLEGATO 3)**

### **INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER INDIVIDUAZIONE DELL'ELENCO DEI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI DI CUI ALLA L.R. 17/2005 E S.M.I.PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI - DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 475/2014**

#### **A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Viste in particolare:

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e ss.mm. "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e ss.mm.;
- il Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", così come modificato, tra l'altro, dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge n.111 del 15 luglio 2011;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011 concernente l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.;

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss.mm. e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e s.m.i;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";
- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale";
- n. 15 del 27 luglio 2007 "Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione";
- n. 7 del 19 luglio 2013, "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- la proposta di Accordo di Partenariato - di cui all'articolo 14 del Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni - trasmessa il 22 aprile 2014 alla Commissione europea che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei programmi operativi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 28/04/2014 "Approvazione del "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". Proposta all'Assemblea legislativa;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 163 del 25 giugno

2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo

Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 559).

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011". (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011 e ss.mm.ii. "Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005)";
- la deliberazione di Giunta regionale n.1973 del 16/12/2013 "Proroga dell'Accordo tra Regione Emilia - Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii.";

Richiamate in particolare:

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la nota n.ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) inviata dalla Commissione Europea con la quale la stessa Commissione ha preso atto del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani inviato il 23 dicembre 2013;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014 dall'Autorità Nazionale alla Commissione Europea che individua il "Programma Operativo Nazionale per

l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 7/04/2014 "Approvazione Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di Piano regionale di attuazione";

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale" ess.mm.;
- n.105 del 1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e s.m.i.;
- n. 821 del 9/06/2014 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 461/2014 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. 2046/2010";

Richiamate, in particolare, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 1492 del 19 settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della LR n. 17/2005";
- n.739 del 10 giugno 2013 "Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR 530/2006";
- n. 655 del 12 maggio 2008, avente ad oggetto "Obbligo di invio telematico tramite il sistema S.A.RE. di convenzione e progetto formativo di tirocinio di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142";
- n. 1256 del 9 settembre 2013 "Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in

attuazione dell'art.24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005 n.17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R.19 luglio 2013 n.7;

- n. 1471 del 21/10/2013 "Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n.7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17";
- n. 1472 del 21/10/2013 "Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett.C) della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17 in attuazione degli art.25, comma 4, art.26 bis, comma 5 e art.26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n.7";
- n.2024 del 23/10/2013 "Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett.C) della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17- Modifiche ed integrazioni alla DGR n.1472/2013";
- n.379 del 24/03/2014 "Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge regionale 1 agosto 2005 n.17 e s.m. ai sensi delle "linee guida in materia di tirocini";
- n. 960 del 30 giugno 2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter comma 3 della legge regionale n° 17 del 1 agosto 2005 e s.m.i.";

## **B) OBIETTIVI GENERALI**

Con il presente invito si intende individuare un elenco di soggetti promotori di tirocini formativi, che si impegnino a dare attuazione al Piano regionale Garanzia Giovani nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005, così come modificata dalla Legge regionale n. 7/2013, e in coerenza con quanto indicato dalle schede descrittive delle Misure del PON YEI misura 5 di cui alla deliberazione n. 475/2014 che ne costituisce il riferimento.

Obiettivo è pertanto validare un elenco di soggetti promotori dei tirocini - modalità formativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro che ne possano favorire l'inserimento lavorativo - rivolti ai giovani che abbiamo aderito al programma Garanzia Giovani e per i quali, nel Patto di Servizio sottoscritto coi Centri per l'impiego, sia stata individuata la suddetta misura.

## **C) DESTINATARI**

I destinatari dei progetti di tirocinio formativo sono i giovani, nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani e concordato con il Centro per l'impiego un percorso per l'acquisizione di competenze attraverso tirocini.

#### **D) SOGGETTI PROMOTORI**

Possono candidarsi in risposta al presente invito i seguenti soggetti:

1. le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
2. le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
3. gli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
4. gli organismi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per l'erogazione della formazione professionale di cui alle disposizioni regionali vigenti;
5. i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all'attività di intermediazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.276/03, nello specifico:
  - 5.1 le agenzie di somministrazione e intermediazione autorizzate (artt. 4 e 5 del D.Lgs n.276/03 e s.m.i.);
  - 5.2 i seguenti soggetti, autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (art. 6 D.Lgs n.276/03 e s.m.i.) per i quali l'autorizzazione del Ministero del Lavoro è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro (<http://www.cliclavoro.gov.it>), secondo le disposizioni di cui al D.M. 20 settembre 2011:
    - 5.2.a. gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
    - 5.2.b. le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
    - 5.2.c. i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

- 5.2.d. le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- 5.2.e. i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- 5.2.f. i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
- 5.2.g. l'ENPALS esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo (L. 183/2011, art. 22 comma 9.b)
- 5.2.h. Fondazione o altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.

6. i soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna all'attività di intermediazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.276/03 sulla base delle disposizioni regionali vigenti;

Potranno inoltre candidarsi quali soggetti promotori di tirocini in favore esclusivamente dei giovani che abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale:

- 7. i Comuni in forma singola o associata;
- 8. le Aziende Unità Sanitarie locali;
- 9. le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- 10. i soggetti gestori di strutture sanitarie per il trattamento delle dipendenze patologiche autorizzati e accreditati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in attuazione dell'art.113 del D.P.R.n.309/90 e s.m.i.;
- 11. le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n.7/94 e s.m.i. attuativa della Legge n.381/91;

Potranno altresì promuovere tirocini a favore dei giovani che aderiranno al programma Garanzia Giovani i Centri per l'Impiego nonché l'azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO di cui alla L.R. 15/2007 nel rispetto della normativa regionale vigente senza alcun finanziamento a valere sulle risorse di cui alla Garanzia Giovani.

L'elenco dei promotori validati in esito alla presente procedura sarà reso disponibile ai Centri per l'Impiego.

Sarà inoltre pubblicizzato attraverso la pubblicazione on-line, salvo che per gli enti promotori di cui ai punti 7., 8., 9., 10. e 11.

#### **E) CARATTERISTICHE DEI TIROCINI**

I soggetti promotori che intendano candidarsi al presente invito dovranno indicare:

- l'area professionale o le aree nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche nelle quali si intende promuovere i tirocini;
- il territorio o i territori di riferimento nei quali hanno sede - sede legale o unità locali - i potenziali soggetti ospitanti, individuati avendo a riferimento come unità minima i singoli Centri per l'impiego e il conseguente insieme dei Comuni a loro competenti. Tale indicazione di riferimento territoriale, finalizzata a facilitare i giovani nella scelta dei soggetti promotori, non avrà carattere esclusivo, in quanto, in fase di attuazione, potranno essere promossi tirocini presso soggetti ospitanti aventi sede in altri Comuni;
- il titolo di studio o i titoli di studio posseduto dai giovani in favore dei quali si impegna a promuovere un tirocinio.

I tirocini dovranno essere regolati, ai sensi di quanto prescritto dalla l.r. 17/2005, art. 24 comma 2 (come modificato da l.r. 7/2013) da apposita convenzione stipulata fra il soggetto promotore e il soggetto, che ospiterà il tirocinante e dovranno essere attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La suddetta convenzione, così come il sopra citato progetto individuale, dovranno essere predisposti sulla base degli schemi di cui alle sopra citate Deliberazioni di Giunta regionale in materia.

Per ogni tirocinio dovrà essere individuato un tutor responsabile didattico e organizzativo dell'attività, messo a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

Il soggetto promotore dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna, attraverso il sistema S.A.R.E., la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima metterà a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni previste dalla legge regionale.

Il progetto formativo dovrà avere a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche: nell'attuazione del tirocinio dovrà essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e alla capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica ai fini della sua certificabilità comprese ulteriori attività didattiche.

Ai tirocinanti dovrà essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

Come previsto dalla sopracitata deliberazione regionale in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, in fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, tale servizio viene erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio e validati con specifico riferimento al programma Garanzia Giovani.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia un ente di formazione, ricompreso nell'elenco di cui al paragrafo precedente, il promotore potrà erogare autonomamente il servizio di SRFC. Negli altri casi, il tirocinante dovrà individuare, in appositi elenchi risultato della validazione di cui alla soprarichiamata deliberazione regionale, il soggetto formativo responsabile della formalizzazione delle competenze acquisite.

La durata del tirocinio sarà diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. I tirocini, che potranno essere promossi a valere del presente bando, non potranno essere di durata superiore a sei mesi, né potranno essere oggetto di successive proroghe al termine di tale durata. Tale durata potrà essere elevata fino a 12 mesi solo per giovani disabili di cui alla Legge 68/99, per i giovani svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.381/91 o i giovani richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

I tirocini dovranno essere attuati nel rispetto degli obblighi per i soggetti ospitanti previsti dall'art. 26 bis della L.R n.17 del 1° agosto 2005- come modificato dall'art. 4 L.R. n.7 del 19 luglio 2013 - e dalle relative disposizioni attuative.

I giovani che abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani, concordando nel proprio Patto di Servizio, la disponibilità alla partecipazione ai tirocini formativi, dovranno ricevere indennità di partecipazione in osservanza a quanto previsto dall'art. 26 quater della L.R. 17/2005 e sue modifiche ed integrazioni. Per i progetti di tirocinio la cui partecipazione prevista è di almeno 30 ore settimanali, sarà possibile il concorso di 300 euro mensili a favore del giovane esclusi i casi in cui l'indennità di partecipazione è già oggetto di altri contributi pubblici ai sensi delle disposizioni di cui alle deliberazioni di giunta regionale

nn. 1471/2013 e 1472/2013. Le modalità con le quali la Regione concorrerà al finanziamento della suddetta indennità saranno definite con successivo atto.

#### **F) RISORSE FINANZIARIE**

Al finanziamento del contributo previsto a favore dei soggetti promotori dei tirocini la Regione provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani.

#### **G) FINANZIAMENTI AL SOGGETTO PROMOTORE**

Al promotore sarà corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato.

A fronte di un percorso di tirocinio di almeno tre mesi, e che prevede un numero di ore settimanali non inferiore a 30, sarà erogato, al termine del tirocinio, un contributo di un importo complessivo compreso tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 500,00. L'entità del suddetto contributo sarà determinato per ogni singolo giovane sulla base degli esiti della "profilazione" operata dai Centri per l'Impiego della distanza stimata del giovane dal mercato del lavoro.

Nel caso di mancato raggiungimento, da parte del destinatario degli interventi della soglia del 70% delle presenze non sarà corrisposto alcun contributo a favore del soggetto promotore.

Nel caso di interruzione del tirocinio dettate da forza maggiore o da cause quali, per esempio, malattia, infortunio, ecc. adeguatamente documentate tra il 50% e il 70% della realizzazione sarà riconosciuto al promotore un contributo pari al 50% del contributo previsto.

Non potrà essere finanziato al soggetto promotore il contributo nel caso di attivazione di un tirocinio a favore di giovani che siano legati da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

#### **H) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Le candidature da parte dei soggetti promotori dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>, e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal giorno 14/07/2014 entro e non oltre le ore 12.00 del 26/08/2014.

Dopo l'invio telematico, la candidatura completa degli allegati previsti, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a:

Regione Emilia-Romagna -

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali  
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale  
Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro il giorno successivo alla presentazione telematica della candidatura e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

#### **I) PROCEDURE E CRITERI DI VALIDAZIONE**

Al fine della validazione delle candidature pervenute da parte dei soggetti promotori, si procederà alla verifica di ammissibilità.

Le candidature saranno ritenute ammissibili e validabili, se candidate da soggetti promotori ammissibili e pertanto da soggetti rientranti nelle previsioni di cui al precedente punto D).

L'istruttoria tecnica di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le candidature ammissibili saranno validate ed inserite nell'elenco se debitamente e coerentemente compilate in ogni parte.

Le procedure di istruttoria si concluderanno, entro 45 gg. dal suddetto termine per la presentazione delle candidature, con atto del Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro di approvazione dell'elenco dei soggetti promotori dei tirocini formativi nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.

L'elenco dei promotori dei tirocini formativi, come definito in esito alle procedure sopra indicate, costituirà l'insieme dei soggetti promotori dei tirocini formativi rivolti ai giovani che abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani. L'inserimento del Promotore nell'elenco di cui sopra è condizione pertanto per l'accesso ai finanziamenti previsti.

Tale elenco sarà reso disponibile dai Centri per l'Impiego e pubblicizzato e pubblicato on-line secondo le modalità definite al punto D).

#### **L) AGGIORNAMENTO ELENCO DEI SOGGETTI PROMOTORI**

Eventuali ulteriori soggetti promotori che intendessero presentare la propria candidatura, successivamente al termine stabilito al punto H), potranno presentare la propria candidatura con

periodicità bimestrale, secondo le modalità già definite allo stesso punto H).

I soggetti promotori per i quali, invece, sia già stata approvata l'iscrizione all'elenco potranno con la stessa periodicità, richiedere di:

- modificare la propria candidatura già approvata eliminando e/o integrando territori nei quali intendono operare e/o le aree professionali di riferimento e/o i titoli di studio dei potenziali destinatari per i quali si impegna a promuovere tirocini;
- eliminare la propria candidatura già approvata;

Le procedure di nuovo inserimento di candidatura/modifica/eliminazione possono essere effettuate per via telematica all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it/WebLogin/index.php> facendo seguire nelle modalità e nei tempi previsti al precedente punto H) l'invio della documentazione cartacea.

Dopo l'invio telematico, la candidatura completa degli allegati previsti, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. a:

Regione Emilia-Romagna -

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali  
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale  
Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

La Regione attiverà le procedure di istruttoria - ammissibilità e validazione - secondo le modalità definite al precedente punto I) e procederà all'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco, entro 45 gg. dalla data di scadenza periodica.

Pertanto, nel periodo che intercorrerà tra due successivi atti regionali di approvazione ed eventuale aggiornamento dell'elenco, lo stesso elenco resterà immutato indipendentemente dalle richieste di inserimento e/o modifica e/o eliminazione inviate in tale intervallo di tempo. Rimane salva l'eventuale cancellazione dovuta alla perdita dei requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti promotori dell'elenco intervenuta successivamente all'istruttoria e alla validazione della loro candidatura. In questo caso, si procederà con atto del Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro cancellazione del soggetto dall'elenco dei promotori entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto promotore.

## **M) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

## **N) TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - **"Codice in materia di protezione dei dati personali"** (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

#### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

*Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.*

#### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

#### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì

al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.